



Salute e sicurezza sul lavoro – Pubblicata la modifica della direttiva amianto

13 febbraio 2024



Sommario

1. Modifica direttiva amianto	2
1.1 Introduzione	2
1.2 Iter legislativo della proposta	2
1.3 Principali novità della direttiva	4
1.4 Conclusioni	10

1. Modifica direttiva amianto

1.1 Introduzione

È stata pubblicata dopo un lungo e controverso iter legislativo, **la direttiva (UE) 2023/2668** del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023 **che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro** (vedi la nostra [news dell'8 marzo 2023](#)).

La direttiva (pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 30 novembre 2023 serie L) prevede modifiche sia all'articolo sia all'allegato I, introducendo un nuovo allegato.

La proposta di modifica della direttiva è parte di un pacchetto di iniziative dell'UE che riguardano il tema dell'amianto, che comprende, oltre la proposta di modifica della direttiva in esame, anche una comunicazione su come “costruire un futuro senza amianto: un approccio europeo nell'affrontare i rischi dell'amianto per la salute” – COM (2022) – 488 final (vedi nostra [news del 4 novembre 2022](#)).

Come comunicato nella nostra ultima [news del 21 dicembre 2023](#) la direttiva contiene numerose novità e criticità. L'iter parlamentare ha infatti introdotto numerose modifiche al testo proposto dalla Commissione (che invece teneva conto dei pareri espressi nell'ambito del comitato consultivo salute e sicurezza, tripartito, della Commissione).

Confindustria è stata parte attiva nelle diverse fasi di definizione della direttiva, sin dalla definizione dei pareri nel Comitato citato e successivamente definendo posizionamenti, dopo confronto con le associazioni del sistema, e sensibilizzando le istituzioni competenti, sia a livello nazionale che europeo.

Di seguito, una breve descrizione dell'iter legislativo della direttiva, con una analisi delle principali modifiche introdotte.

1.2 Iter legislativo della proposta

La Commissione Europea, tenendo conto dei pareri definiti dal Comitato consultivo salute e sicurezza (vedi nostra [news del 22 febbraio 2022](#)), il 28 settembre 2022 ha presentato la

“proposta di direttiva del parlamento Europeo e del consiglio che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro” COM(2022) 0489 (vedi nostra [news del 4 novembre 2022](#)).

La proposta prevedeva una significativa riduzione del valore limite di esposizione professionale all'amianto (articolo 8 della direttiva) ad un valore 10 volte inferiore al valore attuale (da 0,1 fibre/cm³ a 0,01 f/cm³), sulla base dei più recenti sviluppi scientifici e tecnologici e la modifica degli articoli 1, 7, 11 e 19 e la sostituzione gli articoli 2, 6 e 8 della vigente direttiva 2009/148/CE.

Il Consiglio ha adottato il suo General Approach il 30 novembre 2022 (che conteneva diversi elementi positivi quali la conferma del valore limite proposto dalla Commissione, l'introduzione dell'obbligo di utilizzare la microscopia elettronica - EM - come metodo di misurazione per rilevare le fibre di amianto e l'Introduzione di un periodo di transizione di 7 anni per consentire il tempo sufficiente per la transizione al metodo EM).

Il Parlamento europeo, invece, il 26 aprile 2023 ha votato 297 emendamenti accogliendone ben 74 (vedi nostra [news del 26 maggio 2023](#)).

La relazione finale del Parlamento presentava aspetti di notevoli criticità poiché proponeva l'introduzione di molte nuove previsioni sull'intera direttiva, più restrittive rispetto a quanto richiesto dalla Commissione, senza le opportune valutazioni di ordine tecnico e socioeconomico (quali ad esempio, la conferma del valore presente nella proposta della Commissione di 0.01 fibre/cm³, senza periodo transitorio, ma proponendo, dopo quattro anni dall'entrata in vigore della direttiva, un valore, ancora più basso, di 0,001 fibre/cm³; l'introduzione dei concetti di esposizione "attiva" e "passiva" e "secondaria"; l'eliminazione delle previsioni che riguardano l'esposizione sporadica e di debole intensità; l'introduzione di nuove malattie professionali nell'allegato).

È seguita, quindi, la fase di trilogia e il 27 giugno 2023, è stato trovato l'accordo politico tra Commissione, Consiglio e Parlamento europeo sulla proposta. L'accordo è risultato molto critico poiché conferma molte proposte del Parlamento, pur talvolta rimodulate.

Il testo è stato, infine, formalmente adottato, in prima lettura, dal Parlamento europeo il 30 ottobre 2023.

1.3 Principali novità della direttiva

Numerose modifiche riguardano l'adeguamento dell'intero testo della direttiva sia dell'articolato che degli allegati.

Nel merito la direttiva è composta da due articoli, il primo che contiene le numerose modifiche alla direttiva 2009/148/CE, ed il secondo con altre disposizioni inerenti, ad esempio, il recepimento.

Mentre la proposta di direttiva prevedeva la modifica dei soli articoli 1, 7, 11 e 19 e la sostituzione gli articoli 2, 6 e 8 della vigente direttiva 2009/148/CE, principalmente mirata al tema della diminuzione del valore limite e delle metodiche di analisi. La direttiva in esame prevede la modifica/sostituzione di ben 16 articoli della direttiva 2009/148/CE e di un allegato, oltre che l'inserimento di due nuovi articoli e di un nuovo allegato. Numerose le novità, in particolare inerenti: il valore limite di esposizione, i requisiti di formazione, la notifica, la rimozione come misura prioritaria, le metodiche di campionamento, le malattie professionali, etc.

Di seguito un dettaglio delle modifiche che la direttiva appena emanata ha apportato agli articoli e agli allegati della direttiva 2009/148/CE:

- ✓ **articolo 1:** è stato aggiunto al paragrafo 1, un comma che prevede che **si applichino le disposizioni della direttiva cancerogeni/mutageni/reprotossici** (direttiva 2004/37/CE), quando più favorevoli alla salute e sicurezza sul lavoro.
- ✓ **articolo 2:** è stato sostituito e prevede ora il riferimento alla **classificazione, come sostanze cancerogene di categoria 1A**, a norma del cosiddetto regolamento CLP (Regolamento 1272/2008).
- ✓ **articolo 3:** è stato sostituito il paragrafo 2 e modificato il 3. La modifica del primo paragrafo prevede in particolare che venga valutato il rischio di esposizione alla polvere

di amianto e che sia data “**priorità alla rimozione dell’amianto rispetto ad altre forme di manipolazione**”.

Nel considerando 10 si riporta, infatti, che è essenziale che la rimozione e lo smaltimento sicuri dei materiali contenenti amianto rappresentino una priorità, ed ancora che “i datori di lavoro, quando valutano se un’attività comporti o possa comportare un rischio di esposizione all’amianto o a materiali contenenti amianto, dovrebbero preferire la rimozione totale dell’amianto rispetto a qualsiasi altra attività di manipolazione, ogniqualvolta ciò sia fattibile e vantaggioso per la protezione dei lavoratori.”.

La modifica al paragrafo 3 pur mantenendo il riferimento alle esposizioni sporadiche e di debole intensità (tema questo fortemente dibattuto a livello del parlamento Europeo, perché diversi emendamenti ne proponevano l’eliminazione), ne limita l’applicazione. Infatti, per questa tipologia di esposizioni gli Stati membri potranno derogare all’articolo 4, ma non agli articoli 18 e 19 (riferiti rispettivamente, in particolare, alla sorveglianza sanitaria e al registro degli esposti). Ricordiamo che la Commissione non aveva proposto alcuna modifica rispetto a questo articolo.

- ✓ **articolo 4:** è stato sostituito il secondo comma del paragrafo 3. In particolare, vengono modificati i **contenuti della notifica** prevedendo, tra l’altro, non solo il numero dei lavoratori, ma anche “i certificati individuali di formazione dei lavoratori e la data dell’ultima valutazione della salute dei lavoratori in conformità dell’articolo 18”.
- ✓ **articolo 6:** è stato interamente sostituito. Le principali modifiche riguardano il riferimento al valore limite poiché è adesso previsto che **l’esposizione dei lavoratori è ridotta “al minimo ed in ogni caso al più basso valore tecnicamente possibile al di sotto del valore limite”**. La precedente formulazione riportava invece che l’esposizione “deve essere ridotta al minimo e in ogni caso al di sotto del valore limite fissato nell’articolo 8”. **Sono inoltre inserite nuove misure** alla lettera b), relativamente ai processi lavorativi ed alle polveri di amianto quali, ad esempio:
 - l’eliminazione della polvere di amianto;
 - l’aspirazione della polvere di amianto alla fonte;
 - la sedimentazione continua delle fibre di amianto sospese nell’aria;

Sono state, inoltre, introdotte due nuove lettere b bis) e b ter) relative rispettivamente alla procedura di decontaminazione cui vanno sottoposti i lavoratori e alla adeguata protezione dei lavoratori per lavori in ambienti chiusi.

- ✓ **articolo 7:** è inerente ai campionamenti ed è stato modificato prevedendo la sostituzione dei paragrafi 1, 2, 5 e 6 e l'inserimento di un nuovo paragrafo. Nel merito evidenziamo, in particolare, che al paragrafo 1, si prevede che **la misurazione delle fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro sia effettuata ad intervalli regolari** durante le specifiche fasi operative (era prima previsto fosse effettuata "regolarmente") e che al paragrafo 6 si introduce la microscopia elettronica per effettuare le misurazioni. Il paragrafo 7 prevede, invece, il cosiddetto "dual model" poi richiamato di seguito (all'articolo 8).

Ai fini della misurazione delle fibre di amianto nell'aria possono essere, infatti prese in considerazione:

- unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.
- le fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri ai fini dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), a decorrere dal 21 dicembre 2029.

- ✓ **articolo 8** è stato interamente sostituito e prevede che:

TEMPISTICA	Valore limite – 8 ore TWA (i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a:
Fino al 20 dicembre 2029	0,01 fibre per cm³
Dal 21 dicembre 2029	a) 0,01 fibre per cm³ , misurata in rapporto a una TWA di 8 ore, conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, secondo comma (le fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri);
	b) 0,002 fibre per cm³ , misurata in rapporto a una TWA di 8 ore.

L'articolo prevede inoltre che gli **Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro siano soggetti ad almeno uno dei valori limite** di cui alle lettere a) o b) della tabella precedente.

È rimandata quindi allo Stato membro la scelta del valore limite da adottare.

- ✓ **articolo 10:** contiene importanti modifiche (è prevista la sostituzione dei paragrafi 1 e 3), poiché prevede che **cessino i lavori immediatamente** nel caso in cui il valore limite viene superato o se vi è motivo di ritenere che siano stati disturbati materiali contenenti amianto non identificati prima dei lavori in modo tale da sprigionare polvere di amianto. I lavori possono proseguire, nella zona interessata, solo se vengono prese misure adeguate (come già precedentemente previsto dalla direttiva). Vanno inoltre individuate le cause del superamento e adottate le misure appropriate.

Ulteriore modifica riguarda **l'uso del dispositivo di protezione individuale** poiché non ci riferisce più a periodi di riposo "necessari" ma "regolari" durante le attività che richiedono un dispositivo di protezione delle vie respiratorie.

- ✓ **articolo 11:** è stato sostituito il primo comma, prevedendo che **i datori di lavoro adottano ogni misura necessaria volta a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto** non solo prima di intraprendere lavori di demolizione e di manutenzione ma anche nel caso di "ristrutturazione in locali costruiti prima dell'entrata in vigore del divieto degli Stati membri relativo all'amianto". Un'ulteriore modifica di questo articolo riguarda la previsione che "in particolare" e non più "eventualmente", come precedentemente previsto, **i datori di lavoro chiedono informazioni** non solo ai proprietari dei locali, ma anche ad altri datori di lavoro e ottenendole da altre fonti, compresi i registri pertinenti. Inoltre, se tali informazioni non sono disponibili, il datore di lavoro deve garantire l'esame della presenza di materiali contenenti amianto e ottenere il risultato di tale esame prima dell'inizio dei lavori. L'esame deve essere effettuato da parte di un **"operatore qualificato"** conformemente alle leggi e alle prassi nazionali.

Sarà importante, in fase di recepimento, monitorare l'interpretazione del ministero a proposito.

- ✓ **articolo 12** prevede la sostituzione della parte introduttiva del primo comma e le lettere a) e b). In particolare, evidenziamo che tra le misure destinate a garantire la protezione dei lavoratori è previsto che **il lavoratore riceva appositi dispositivi di protezione individuale da indossare** e che, in riferimento ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie, “siano regolati individualmente anche mediante controlli sull’idoneità”, come previsto dalla direttiva in materia. Inoltre, si prevede che per i lavori effettuati in confinamento, l’area confinata sia a tenuta d’aria e ventilata mediante estrazione meccanica.
- ✓ **articolo 13:** è stata sostituita la lettera c) del comma 2, precisando che **il piano di lavoro**, predisposto prima dell’inizio dei lavori deve prevedere che al termine dei lavori di demolizione o rimozione sia accertata l’assenza di rischi di esposizione “prima della ripresa delle attività”.
- ✓ **articolo 14:** le modifiche vertono **all’inserimento del nuovo allegato I bis relativo alla formazione** che contiene requisiti minimi relativi al contenuto, alla durata e alla frequenza della formazione.
- ✓ **articolo 15** è interamente sostituito e prevede, nella nuova formulazione, che le imprese ottengano **una autorizzazione dall’autorità competente prima dell’inizio dei lavori**, dando prova di conformità all’articolo 6, in cui sono definite le misure attraverso le quali ridurre l’esposizione dei lavoratori, e fornendo i certificati attestanti il completamento della formazione. Gli stati membri, inoltre, rendono pubblico poi l’elenco di queste imprese. Anche questo articolo contiene importanti novità, rispettivamente al tema dell’autorizzazione, che andranno approfondite in fase di recepimento, tenendo conto della normativa vigente in materia ambientale.
- ✓ **articolo 18:** viene soppresso il comma 1 che prevedeva le esenzioni relativamente agli accertamenti dello stato di salute del lavoratore in **caso di esposizioni sporadiche e di breve intensità**. Come previsto dall’art. 3, infatti, in queste ipotesi si potrà derogare solo all’articolo 4.

- ✓ articolo **18 quater** è un nuovo articolo che prevede **azioni per la Commissione europea** che dovrà valutare:
 - la necessità di **aggiornare l'elenco dei silicati fibrosi** (di cui all'articolo 2) alla luce delle conoscenze scientifiche, nonché la necessità di misure supplementari per garantire la protezione **dall'esposizione secondaria** all'amianto sul luogo di lavoro. Il concetto di "esposizione secondaria" (così come quello di "esposizione passiva" e "manipolazione attiva", presenti nel considerando 5) è stato introdotto dal parlamento europeo e non era presenti nella direttiva precedentemente, né nella proposta. Anche questo tema critico andrà approfondito in fase di recepimento.
 - l'opportunità di **includere nell'ambito** di applicazione della presente direttiva ulteriori silicati fibrosi quali **l'erionite, la riebeckite, la winchite, la richterite e la fluoro-edenite** nonché se sia opportuno adottare misure supplementari per garantire la protezione dall'esposizione secondaria all'amianto sul luogo di lavoro.

- ✓ **articolo 19:** viene soppresso il comma 1 che prevedeva le esenzioni relativamente agli accertamenti dello stato di salute del lavoratore in **caso di esposizioni sporadiche e di breve intensità**. Come previsto dall'art. 3, infatti, in queste ipotesi si potrà derogare solo all'articolo 4.

Viene, inoltre, sostituito, riformulandolo, il paragrafo 2, relativo **al registro in cui il datore di lavoro iscrive i lavoratori impegnati** nelle attività oggetto della direttiva (articolo 3).

- ✓ **articolo 21:** sostituisce interamente l'articolo precedente e prevede che gli Stati membri tengano **un registro di tutti i casi di malattie professionali correlate all'amianto con diagnosi medica**. Un elenco indicativo delle malattie che possono essere causate dall'esposizione all'amianto figura all'allegato I (anche questo allegato è stato modificato). Precedentemente nella direttiva era previsto che gli Stati Membri avessero un registro dei "casi accertati di asbestosi e mesotelioma".

- ✓ **articolo 22 bis:** l'articolo è di nuova introduzione e prevede azioni per la Commissione europea, che dovrà:

- valutare entro il **31 dicembre 2028**, la fattibilità di un **ulteriore abbassamento** dei valori limite
 - fornire sia un **adeguato sostegno tecnico ai datori di lavoro** che soddisfano le prescrizioni della presente direttiva, sia **informazioni sui pertinenti fondi** dell'Unione, con l'obiettivo di aiutare gli Stati membri a utilizzare al meglio tali fondi e a facilitarne l'accesso, in particolare per le piccole e medie imprese, comprese le microimprese.
- ✓ **Allegato I:** è stato sostituito il punto 1, inserendo 3 **nuove “affezioni”**, in aggiunta alle 4 già previste, che possono essere provocate dalle fibre di amianto (cancro della laringe, cancro delle ovaie, malattie pleuriche non maligne).
- ✓ **Allegato I bis:** è un nuovo allegato inerente ai **requisiti minimi in materia di formazione** e riguarda: la periodicità (all'inizio del rapporto di lavoro e ogniqualvolta ci sono nuove esigenze formative), la durata (che deve essere adeguata), le caratteristiche del formatore, i contenuti del certificato di formazione, gli elementi della formazione teorica e pratica. Prevede, inoltre, una formazione aggiuntiva, per i lavoratori che effettuano lavori di demolizione o rimozione dell'amianto relativa all'uso delle attrezzature tecnologiche e macchine per contenere l'emissione e la dispersione di fibre durante il processo. Molti aspetti non sono affrontati in modo dettagliato, in fase di recepimento andranno quindi poi definite le modalità applicative, in coerenza con quanto previsto dal Dlgs 81/08.

Gli Stati membri, infine, recepiscono la direttiva **entro il 21 dicembre 2025**. In deroga a questa data gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi ai nuovi valori limite di esposizione entro il 21 dicembre 2029.

1.4 Conclusioni

Come si evince dal paragrafo precedente la direttiva contiene numerose novità e criticità, che andranno attentamente monitorate in fase di recepimento e richiederanno da parte delle aziende un tempo adeguato alla loro implementazione.

L'iter parlamentare ha infatti introdotto numerosissime modifiche al testo proposto dalla Commissione (che invece teneva conto dei pareri espressi nell'ambito del comitato consultivo salute e sicurezza, tripartito, della Commissione) che prevedeva la modifica di solo alcuni articoli della direttiva 2009/148/CE, poiché nell'ultimo documento di valutazione della direttiva stessa si concludeva "che, in base ai dati disponibili, la direttiva rimane altamente pertinente ed efficace", a meno della necessità di rivedere il valore limite di esposizione. La direttiva in esame interviene, invece, su 18 articoli (prevedendo sostituzioni, modifiche o nuovi articoli), modifica un allegato e ne introduce uno nuovo, andando così a rivedere l'intero impianto della direttiva.

Le numerose modifiche che riguardano, ad esempio, il valore limite di esposizione, i requisiti di formazione, la notifica, la rimozione come misura prioritaria, le metodiche di campionamento, le malattie professionali, le esposizioni sporadiche e di debole intensità. Tutti temi che richiederanno particolare attenzione da parte delle aziende.

Molti gli aspetti che rimangono da approfondire e da chiarire, sui quali ci confronteremo con il ministero, in vista del recepimento.

Infine, diverse le azioni previste all'attenzione della Commissione per i prossimi anni (quali valutare la necessità di aggiornare l'elenco dei silicati fibrosi e la fattibilità di un ulteriore abbassamento dei valori limite). Tra queste evidenziamo la necessità di fornire sia un adeguato sostegno tecnico ai datori di lavoro sia informazione sui pertinenti fondi al fine di aiutare gli Stati membri a utilizzarli al meglio.

Ricordiamo, infine, che a livello europeo, nell'ambito del Comitato consultivo salute e sicurezza della Commissione, è già attivo un gruppo di lavoro che ha la finalità di aggiornare la Raccomandazione 2003/670/EC sull'elenco europeo delle malattie professionali con riguardo alle malattie da amianto.